

Prot. [come da segnatura]

Roma, [come da segnatura]

CIRCOLARE N. 13/2026

DECRETO LEGISLATIVO 28 MARZO 2025 N. 43 “REVISIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCISE”. - TRATTAMENTO FISCALE DEI PRODOTTI ENERGETICI UTILIZZATI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA. – CONSUMI SPECIFICI CONVENZIONALI.

Il decreto legislativo n. 43/2025 ha operato una revisione delle disposizioni in materia di accise introducendo numerose e rilevanti modifiche nel corpo del Testo Unico delle Accise (TUA) di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

In particolare, sono state inserite nel testo dell’art. 21 del TUA specifiche disposizioni concernenti l’individuazione dei consumi specifici convenzionali dei prodotti energetici impiegati per la produzione di energia elettrica, sulla base dei quali determinare i quantitativi di tali prodotti da assoggettare alle aliquote d’accisa di cui all’Allegato I al TUA, specificamente previste per tale impiego.

Riguardo alla tematica qui in trattazione, il decreto in epigrafe, all’art. 1, comma 1, lett. *f*):

- al punto 2), dispone l’inserimento nel richiamato art. 21 del comma *9-bis.1*, recante l’indicazione dei consumi specifici convenzionali sulla base dei quali determinare i quantitativi dei prodotti energetici da assoggettare alla tassazione specifica per la produzione di energia elettrica;
- al punto 3), interviene sul comma *9-ter* dell’art. 21, nel quale sono indicati i consumi specifici convenzionali applicabili in caso di produzione combinata di energia elettrica e calore utile (cogenerazione), rideterminando in aumento il consumo specifico convenzionale relativo agli **“oli vegetali non modificati chimicamente”** che ora, con effetto dal 1° gennaio 2026 (ai sensi dell’art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 43/2025), viene fissato nella misura di **0,211 kg per kWh**;
- al punto 4), prevede l’inserimento, nel ripetuto art. 21:
 - del comma *9-quater* che:
 - a) precisa che i consumi specifici convenzionali di cui ai commi *9-bis.1* (per la produzione di energia elettrica senza recupero di calore) e *9-ter* (per la produzione combinata di energia elettrica e calore) devono essere applicati anche per determinare i quantitativi di prodotti energetici, diversi da quelli per i quali l’Allegato I al TUA prevede specifiche aliquote per la produzione di energia elettrica, che devono essere assoggettati a tassazione secondo il **criterio di equivalenza**;
 - b) stabilisce, che **per la tassazione dei bitumi di petrolio utilizzati per la produzione (o autoproduzione) di energia elettrica deve applicarsi l’aliquota d’accisa dell’olio**

combustibile destinato a tale impiego;

- del comma *9-quinquies*, con il quale è stato precisato che, **per la sola produzione di energia elettrica senza recupero di calore**, in luogo dei consumi specifici convenzionali indicati nel comma *9-bis.1*, per la determinazione dei quantitativi di prodotti energetici da assoggettare alla tassazione specifica prevista per tale impiego possano essere utilizzati, su richiesta dell'esercente l'impianto di produzione, consumi specifici medi determinati dall'Agenzia a seguito di sperimentazione in sito, da realizzarsi mediante marce controllate svolte in contraddittorio con l'esercente l'impianto predetto.

In conseguenza dell'intervento normativo in parola - che in certa maniera integra la modifica dell'art. 21 del TUA effettuata con la legge di bilancio per l'anno 2020 (L. n. 160/2019, art. 1, comma 631) – il testo del ripetuto art. 21 riporta ora, in maniera integrale, la disciplina inerente al trattamento fiscale dei prodotti energetici destinati ad essere impiegati in attività di produzione di energia elettrica, fino ad oggi contenuta per lo più in atti di prassi.

Tutto ciò premesso, in un'ottica riepilogativa, si evidenzia quanto segue:

- I. sulla base delle disposizioni sopra richiamate, (fatti salvi i consumi medi specifici determinati sino ad oggi mediante sperimentazione in sito), la determinazione dei quantitativi di prodotti energetici da assoggettare alle specifiche aliquote di accisa per produzione di energia elettrica, indicate nell'Allegato I al TUA, deve essere effettuata, **con effetto dal 1° gennaio 2026**, sulla base dei **consumi specifici convenzionali** di seguito riepilogati:

PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA (D. Lgs. n. 504/1995, art. 21, comma <i>9-bis.1</i>)	
Oli vegetali non modificati chimicamente	0,240 kg/kWh
Gas naturale	0,250 mc/kWh
Gas di petrolio liquefatti	0,197 kg/kWh
Gasolio	0,212 kg/kWh
Olio combustibile e oli minerali greggi naturali	0,221 kg/kWh
Carbone, lignite e coke	0,355 kg/kWh
In questo caso ai sensi dell'art. 21, comma <i>9-quinquies</i> , al quale si fa rinvio, possono essere utilizzati, <u>su richiesta dell'esercente l'impianto</u> , consumi specifici medi determinati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli a seguito di <u>apposita sperimentazione in sito</u> , per <u>mezzo di marce controllate</u> svolte in contraddittorio con il medesimo esercente	



GENERAZIONE COMBINATA DI ENERGIA ELETTRICA E CALORE UTILE (D. Lgs. n. 504/1995, art. 21, comma 9-ter)	
Oli vegetali non modificati chimicamente	0,211 kg/kWh (*)
Gas naturale	0,220 mc/kWh
Gas di petrolio liquefatti	0,173 kg/kWh
Gasolio	0,186 kg/kWh
Olio combustibile e oli minerali greggi naturali	0,194 kg/kWh
Carbone, lignite e coke	0,312 kg/kWh
(*) si evidenzia che <u>fino al 31 dicembre 2025</u> il consumo specifico convenzionale ammissibile all'esenzione dall'accisa è pari a 0,194 kg/kWh	

II. A norma del comma 9 del richiamato art. 21 del TUA, i quantitativi di prodotti energetici determinati applicando i pertinenti coefficienti di consumo sopra elencati devono essere assoggettati ad accisa con l'applicazione delle specifiche aliquote elencate nell'Allegato I al TUA, di seguito riepilogate:

ALIQUOTE D'ACCISA PER PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA (D. Lgs. n. 504/1995, art. 21, comma 9 – Allegato I)	
Oli vegetali non modificati chimicamente	esenzione
Gas naturale	0,45 €/1000 mc
Gas di petrolio liquefatti	0,70 €/1000 kg
Gasolio	12,8 €/1000 litri
Olio combustibile e oli minerali greggi naturali	15,4 €/1000 kg
Carbone, lignite e coke	11,8 €/1000 kg

In caso di autoproduzione di energia elettrica (intendendo come tale l'energia elettrica utilizzata integralmente da parte del medesimo soggetto che la produce):

- per quanto concerne la tassazione dei prodotti energetici utilizzati, le aliquote sopra riepilogate sono applicate nella misura del 30%, a norma del comma 9-bis dell'art. 21 TUA;
- per quanto concerne la tassazione dell'energia elettrica prodotta, ai sensi dell'art. 3-bis, comma 4, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 (convertito con modificazioni dalla L. 26 aprile 2012, n. 44), al fine dell'applicazione dell'aliquota d'accisa di 0,0075 € al kWh o della tassazione in misura fissa di 4.280 € sul consumo mensile (eccedente i primi 200.000 kWh) dei soggetti che producono energia elettrica per uso proprio e la consumano per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, tali soggetti comunicano all'UADM competente, entro il giorno 20 di ogni mese, il consumo del mese precedente.

III. Tutto ciò premesso, con specifico riguardo alla previsione contenuta nel comma 9-*quater* sopra menzionato, giova rammentare che, come chiarito in diverse circostanze¹, per carburante o combustibile equivalente, dal punto di vista fiscale, si intende quello che può essere sostituito nel particolare impiego da un prodotto diverso da quelli per i quali, in relazione a tale impiego, è prevista una specifica tassazione (e non quello che presenta caratteristiche fisico-chimiche analoghe al prodotto tassato).

A tal riguardo, al fine dell'applicazione, sulla base del cennato criterio di tassazione per equivalenza, delle specifiche aliquote d'accisa previste per la produzione di energia elettrica si evidenzia che:

- con riferimento **agli oli e grassi animali e vegetali** eventualmente utilizzati come combustibili per la produzione di energia elettrica, come già evidenziato nella [Circolare n. 32/D del 5 agosto 2008](#) e nella [nota prot. n. 42337 del 19 maggio 2014](#), alle quali si fa rinvio, **il prodotto equivalente deve essere individuato nell'olio combustibile denso BTZ** e si conferma che, in assenza di espressa previsione normativa, non è possibile assimilare altre sostanze quali i grassi e gli oli animali agli "oli vegetali non modificati chimicamente", per i quali è prevista l'esenzione dall'accisa ove impiegati nella produzione di energia elettrica;
- con riferimento ai **gasoli paraffinici di sintesi² o da idrotrattamento (HVO – Hydrotreated Vegetable Oil)**, eventualmente utilizzati come combustibili per la produzione di energia elettrica, **il prodotto equivalente deve essere individuato nel gasolio.**

IV. Con specifico riguardo poi alla previsione contenuta nel comma 9-*quinqüies* introdotto nel testo dell'art. 21 del TUA, nel caso in cui il soggetto interessato intenda esercitare la facoltà ad esso riconosciuta da tale norma, si conferma quanto evidenziato nella [circolare n. 5/D del 12 marzo 2010](#), riguardo alle modalità di svolgimento della prevista sperimentazione in sito, per mezzo di marce controllate da svolgere in contraddittorio con l'operatore, i cui oneri rimangono a carico di quest'ultimo.

In particolare:

- tali marce devono svolgersi nell'arco della durata di tre giornate lavorative, prorogabili per comprovate esigenze di carattere tecnico e, che non possono, in ogni caso, avere durata complessiva superiore a cinque giornate lavorative. A tal proposito, al fine di evitare ingiustificati picchi di consumo che possano condurre all'individuazione di parametri d'impiego sovrastimati, si reputa opportuno che **le marce controllate in questione vengano svolte con modalità tali da garantire un ragionevole livello di efficienza degli impianti compatibile con l'ordinaria operatività dei medesimi;**

¹ Circolare n. 299/D del 16 novembre 1995; Circolare n. 17/D del 28 maggio 2007

² Sia che si tratti di gasolio GTL - *Gas To Liquid* di origine fossile, sia che si tratti di gasolio GTL rinnovabile di origine non biologica (*RFNBO – Renewable Fuel of Non Biological Origin*)

- l'eventuale variazione dei consumi specifici medi suddetti può aver luogo unicamente previa verifica da parte del predetto UADM, svolta in contraddittorio con l'operatore interessato;
- in ogni caso, qualora l'UADM competente, nel corso delle attività di controllo di istituto, riscontri una variazione dei consumi specifici medi superiore al 10%, procederà ad una nuova determinazione sperimentale dei medesimi, notificandone l'esito all'operatore entro 60 giorni dalla fine dell'attività di controllo.
Analogamente, se l'operatore, nell'esercizio della propria attività, riscontrasse una variazione superiore al 10% dei consumi specifici determinati sperimentalmente, provvederà a darne tempestiva comunicazione all'UADM competente, che procederà ad una nuova determinazione sperimentale con le modalità sopra indicate, comunicandone gli esiti entro 60 giorni. In ogni caso i nuovi parametri avranno decorrenza, al più tardi, dalla data della loro notifica.
Qualora si verificassero variazioni inferiori ai predetti limiti non si dà luogo a nuove determinazioni sperimentali in corso d'anno;
- in caso di variazione delle caratteristiche tecniche dei gruppi di produzione utilizzati, l'operatore interessato è tenuto a richiedere all'UADM competente l'aggiornamento della licenza di esercizio di officina elettrica e la revisione dei consumi specifici medi utilizzati.

V. Per quanto concerne l'alimentazione dei gruppi di produzione utilizzati per la generazione (o l'autoproduzione) di energia elettrica, premessa la necessaria acquisizione della licenza di esercizio di officina elettrica, previa denuncia e pagamento del diritto di licenza di cui all'art. 63, secondo le modalità previste dal combinato disposto dell'art. 53-*bis* del TUA e dell'art. 2 del Decreto 10 marzo 2026, si evidenzia quanto segue:

- a) **nel caso in cui vengano utilizzati prodotti energetici, diversi dal gas naturale, ad imposta assoluta**, come già indicato nella richiamata circolare n. 5/D del 2010 devono essere osservati gli obblighi di cui all'articolo 25 del TUA.

L'operatore deve tenere, con le modalità di cui all'articolo 2219 del Codice Civile, un registro, progressivamente numerato nelle pagine e preventivamente vidimato dall'UADM competente, sul quale annoterà, per ciascun gruppo elettrogeno riconosciuto ai fini dell'agevolazione, con cadenza settimanale ed entro il primo giorno lavorativo della settimana successiva, la lettura del contatore dell'energia elettrica prodotta, in modo da far coincidere in ogni caso l'ultima rilevazione con la fine del mese. Tale registro può essere tenuto anche in formato elettronico, nel qual caso l'operatore farà numerare e vidimare dall'UADM competente un registro a fogli mobili sui quali saranno stampate, con le stesse scadenze previste per il registro a libro, le registrazioni effettuate in formato elettronico.

Al fine del rimborso della maggiore accisa gravante sul prodotto acquistato e corrisposta all'atto dell'acquisto, l'operatore richiede all'UADM territorialmente competente sull'impianto, con cadenza non inferiore al trimestre, la liquidazione dell'importo corrispondente alla differenza tra l'aliquota d'accisa applicata sul prodotto utilizzato e

l'aliquota d'accisa dovuta per la produzione di energia elettrica, fornendo contestualmente le letture iniziali e finali dei contatori dell'energia elettrica prodotta per ciascun gruppo elettrogeno utilizzato.

La richiesta di rimborso, nella quale - per ciascun gruppo elettrogeno - devono essere indicati il numero di matricola e gli estremi della relativa licenza di esercizio, dovrà essere corredata dell'elenco riepilogativo dei documenti di accompagnamento relativi al prodotto ricevuto, con l'indicazione delle relative quantità nonché del codice di accisa e della partita IVA del fornitore.

Il rimborso spettante viene liquidato dall'UADM competente ed erogato con le modalità di cui al D.M. 12 dicembre 1996, n. 689.

- b) **nel caso in cui vengano utilizzati prodotti energetici, diversi dal gas naturale, in sospensione d'imposta**, gli operatori che ricevono tali prodotti assumono la qualifica di destinatario registrato, devono osservare gli obblighi previsti dall'articolo 8 del TUA e provvedono al versamento dell'accisa nei termini stabiliti dal comma 4 dell'articolo predetto, applicando ai quantitativi di prodotti energetici ricevuti le aliquote d'accisa specificamente previste per la produzione (o autoproduzione) di energia elettrica. Tali soggetti **non possono ricevere gasolio ad imposta assolta**.

Gli operatori in questione provvederanno a tenere il registro di produzione di cui al punto precedente nonché il registro di carico e scarico previsto per i prodotti energetici, nel quale indicheranno, nella parte del carico, distintamente per tipologia, i quantitativi di prodotti energetici ricevuti e, nella parte dello scarico, i quantitativi utilizzati per la produzione di energia elettrica.

Tali soggetti trasmettono all'UADM competente, con cadenza semestrale, per ciascun gruppo elettrogeno (indicandone il numero di matricola e gli estremi della relativa licenza di esercizio) un prospetto riepilogativo recante per ciascuna mensilità: le letture iniziale e finale del registro di produzione, i distinti quantitativi di prodotti energetici utilizzati. Tale prospetto dovrà essere corredato dell'elenco riepilogativo degli e-AD relativi al prodotto ricevuto, con l'indicazione delle relative quantità nonché del codice di accisa e della partita IVA del fornitore.

- c) **nel caso in cui venga utilizzato gas naturale**, nel fare rinvio a quanto specificamente indicato nella [Circolare 8/2026](#) (pag. 8) trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 15 o 18 del Decreto 29 dicembre 2025, nel caso in cui il gas rifornito non sia destinato dall'utilizzatore unicamente alla produzione di energia elettrica ma anche ad altri impieghi. Nel rispetto di tali disposizioni, i soggetti obbligati venditori del gas naturale provvederanno ad indicare nella dichiarazione di cui all'art. 26-ter i quantitativi di prodotto forniti per l'impiego in questione, riportandoli nei campi relativi alla produzione o all'autoproduzione di energia elettrica, all'interno del quadro relativo agli usi del gas naturale soggetti ad accisa, nonché nei pertinenti allegati.

Va da sé che, al fine della corretta applicazione della specifica aliquota d'accisa per la produzione di energia elettrica, sarà cura del soggetto utilizzatore comunicare al proprio fornitore *pro tempore* ogni variazione dei consumi (ad es. la determinazione di consumi medi specifici ai sensi dell'art. 21, comma 9-*quinquies*).

Si precisa in ultimo che, in relazione alla documentazione da presentare all'atto dell'istanza per l'applicazione della tassazione specifica in questione, rimangono ferme le prescrizioni evidenziate al punto 15) della richiamata circolare n. 5/D del 12 marzo 2010.

IL DIRETTORE CENTRALE
Luigi Liberatore
Firmato digitalmente